CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE

Art. 4

Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane e di imposte di fabbricazione e di finanza locale

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale
Estremi	Legge 30 luglio 1959, n. 559
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-in-materia-tributaria-per-sanzioni-non-aventi-natura-penale/art-4-condizioni-per-la-concessione-del-condono-in-materia-di-dogane-e-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it